

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCA BARTOLINI

Seduta del 24/02/2025

FATTO

Il 7.9.2015 il ricorrente stipulava un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, da rimborsare in 120 rate. Estingueva il finanziamento nel febbraio 2020, in corrispondenza della rata n. 51. Con ricorso del 13.9.2024, esaurita senza esito la fase del reclamo, si rivolge all'Arbitro, chiedendo l'equo rimborso degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento ex art. 125 *sexies* t.u.b. per un importo complessivo di 1.903,84 euro, oltre a interessi.

L'intermediario convenuto, costituitosi, eccepisce preliminarmente il difetto di legittimazione attiva del rappresentante volontario laddove, pur avendo presentato il ricorso in nome e per conto del cliente, opererebbe in realtà nell'interesse proprio, avendo acquistato dal cliente prima della presentazione del ricorso i potenziali crediti vantati in relazione al contratto in oggetto. Eccepisce altresì che il procuratore, rendendosi acquirente di tali crediti, esercita abusivamente l'attività di concessione di finanziamenti e recupero crediti. Nel merito eccepisce che nel contratto è chiara l'indicazione di tutti i costi applicati, con distinzione fra voci di spesa *up-front* e *recurring*; eccepisce la natura *up-front*, e quindi la non rimborsabilità, degli oneri di intermediazione, delle spese di istruttoria e delle commissioni di attivazione. Eccepisce altresì di aver rimborsato la quota non

maturata delle commissioni di gestione secondo le modalità indicate nel piano di ammortamento sottoscritto dal cliente. Chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. La controversia concerne la richiesta di un consumatore di ottenere, a seguito della estinzione anticipata di un finanziamento, il rimborso dei costi relativi alla vita residua del contratto (art. 125-sexies t.u.b.).

2. Va anzitutto valutata l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva sollevata dall'intermediario resistente in controdeduzione: nonostante il ricorso sia stato presentato in nome e per conto del ricorrente, il rappresentante volontario, in virtù di un accordo di cessione dei potenziali crediti vantati in relazione al contratto in oggetto, agirebbe almeno in parte nell'interesse proprio, sì da difettare, in suo capo, la qualità di "Cliente" richiesta dalle Disposizioni ABF. È agli atti la copia del contratto di cessione del credito, l'esame del quale mostra come il cliente abbia ceduto alla società procuratrice il 50% del credito derivante dal mancato rimborso, in sede di estinzione anticipata, degli oneri non goduti relativamente al contratto oggetto di ricorso. Risulta che la quantificazione dell'importo degli oneri non goduti coincide con quanto domandato nel reclamo; nel ricorso si chiede un importo inferiore, in considerazione degli ulteriori rimborsi effettuati dall'intermediario a seguito della presentazione del reclamo.

Premesso che, in effetti, solo il cliente, e non anche il suo rappresentante volontario, in proprio, può qualificarsi come ricorrente, sulla questione si è recentemente pronunciato il Collegio di Coordinamento (decisione n. 277/2025), enunciando il seguente principio di diritto: «[I]a cessione totale o parziale a un terzo del credito relativo al rimborso delle somme dovute al consumatore in dipendenza dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, in mancanza di un espresso condizionamento, produce un effetto immediatamente traslativo della titolarità del diritto ceduto. Ne consegue che, non essendo il cessionario 'cliente' dell'intermediario, la domanda proposta all'Arbitro per il rimborso delle predette somme risulta ammissibile soltanto nei limiti della quota di credito non ceduta e, dunque, spettante personalmente al consumatore, fermo restando il diritto del cessionario di ottenere in altra sede quanto cedutogli». Pertanto, deve ritenersi che la legittimazione del ricorrente sussista limitatamente al 50% del credito invocato.

3. L'intermediario invoca altresì l'illegittimità della cessione, laddove l'acquisto dei crediti violerebbe il combinato disposto degli artt. 106 TUB e 2, 1° comma, lett. b), del decreto MEF 2 aprile 2015, n. 53, secondo cui l'erogazione di finanziamenti nella forma di acquisto di crediti a titolo oneroso è riservato agli iscritti all'albo di cui all'art. 106 del T.U.B. L'eccezione è infondata, perché l'attività del cessionario non è qualificabile come erogazione di finanziamenti, di talché le disposizioni invocate dall'Intermediario non trovano applicazione. In questo senso si è pronunciato il Collegio di Coordinamento, con la decisione sopra menzionata, affermando come «la cessione di cui trattasi non configura alcuna celata forma di erogazione di finanziamenti insita nell'accordo, il quale pertanto esula dal perimetro di operatività delle disposizioni evocate dall'intermediario».

4. Venendo al merito rileva che il contratto di finanziamento è stato stipulato prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies del t.u.b.

5. Ai fini della individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie, il Collegio innanzi tutto richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della

individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero totale delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Inoltre, il Collegio ricorda che – dopo l'intervento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la c.d. sentenza “Lexitor” (CGUE, 11.9.2019) – il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente principio di diritto: “a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125-sexies t.u.b. deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

6. Orbene, tale orientamento era stato in parte rimodulato dopo la modifica dell'art. 125-sexies t.u.b. ad opera del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021 (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 21676/2021). Sennonché, sul tema è intervenuta la Corte costituzionale che, con la decisione n. 263/2022, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

Pertanto, sulla scorta della pronuncia della Corte costituzionale, i Collegi territoriali hanno ritenuto di dare continuità all'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 26525/2019, sopra richiamata. Hanno inoltre condiviso la non retrocedibilità degli oneri erariali.

7. Il quadro normativo e interpretativo sopra sintetizzato è stato di recente confermato dal sopravvenuto d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito in l. 9 ottobre 2023, n. 136.

In definitiva, per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, con riferimento alla retrocessione degli oneri non maturati, il Collegio ritiene che i criteri da applicare siano: a) criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso) per i costi recurring; b) metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), in assenza di una diversa previsione pattizia, per i costi up-front; c) non rimborsabilità degli oneri erariali.

8. Tanto premesso, il Collegio, tenuto conto dei rimborsi già effettuati dall'Intermediario, e in ragione di quanto sopra osservato con riferimento alla cessione del 50% del credito, accerta il diritto del ricorrente al 50% del rimborso, sulla base del seguente prospetto riepilogativo:

durata del finanziamento ►	120
rate scadute ►	51
rate residue	69

TAN ►	5,20%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	57,50%
- in proporzione alla quota	35,63%

n/c		restituzioni					tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi	
<input type="radio"/>	interessi (recurring)	€ 6.173,77	€ 3.549,92	€ 2.199,54	<input type="radio"/>	€ 2.200,03	€ 1.349,89
<input type="radio"/>	c.mandataria lett A) (up front)	€ 556,80	€ 320,16	€ 198,37	<input type="radio"/>		€ 198,37
<input type="radio"/>	c.mandataria lett B) (recurring)	€ 556,80	€ 320,16	€ 198,37	<input type="radio"/>	€ 320,16	€ 0,00
<input type="radio"/>	provvigioni lett. C) (up front)	€ 1.976,64	€ 1.136,57	€ 704,22	<input type="radio"/>		€ 704,22
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>		€ 0,00
<i>rimborsi senza imputazione</i>						€ 902,78	-€ 902,78
							tot rimborsi ancora dovuti
							€ 1.350
							interessi legali <input checked="" type="checkbox"/>

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 675,00 oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI